

# La sicurezza dei prodotti per bambini: giocattoli e vestiario<sup>1</sup>

*Fabio De Luca*

**L'invasione dei mercati occidentali da parte di prodotti direttamente importati dal Paese del Dragone colpisce anche quelle categorie merceologiche destinate a una delle fasce più sensibili di consumatori: i bambini. Giocattoli e vestiario rappresentano oggetti di uso quotidiano nella loro vita ed è particolarmente importante, per un genitore, imparare a valutarne la potenziale pericolosità.**

L'introduzione del concetto di giocattolo non può prescindere dall'inquadramento normativo della materia in Italia, considerato anche il recente intervento legislativo in materia, che ha condotto all'entrata in vigore del Decreto legislativo 54/2011.

Secondo questa nuova normativa,<sup>2</sup> che ha dato attuazione sul territorio nazionale a specifiche direttive della Comunità europea, si considera giocattolo quel prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzato, per fini ludici, da bambini di età inferiore a 14 anni.

Le caratteristiche fisiche e chimiche dei giocattoli devono rispondere, innanzitutto, a un principio generico: non devono risultare pregiudizievoli per la salute dell'utilizzatore e, quindi, del bambino o di terzi, qualora nell'utilizzo se ne preveda la presenza.

Ciò, tenuto conto non solo dell'utilizzo previsto che del giocattolo ne sarà fatto, ma anche dell'uso prevedibile che potrebbe esserne fatto dall'utilizzatore-bambino, in considerazione delle sue capacità fisiche e mentali.

La norma<sup>3</sup> tiene giustamente conto di un fatto che qualsiasi genitore ha sperimentato di persona: l'imprevedibilità del comportamento di un bambino.

Difatti, il naturale bisogno di sviluppare i sensi e conoscere il mondo che lo circonda porta spesso il bambino, specialmente nei primi anni, a utilizzare in modo improprio gli oggetti con cui viene in contatto. Nel caso di un giocattolo, cioè un oggetto che un genitore dovrebbe potersi fidare a lasciare nelle mani dei propri figli senza eccessiva vigilanza, dovrebbe essere prodotto con caratteristiche tali da consentirne anche un utilizzo improprio, senza potenziali rischi per la salute del bambino.

<sup>1</sup> Il presente articolo non rappresenta un parere ufficiale dell'ente di appartenenza dell'autore.

<sup>2</sup> Art. 1 comma 1 del D.Lgs. 54/2011.

<sup>3</sup> Art. 9 comma 2 del D.Lgs. 54/2011.

Se questo era il principio di riferimento da seguire nella produzione di un giocattolo, esistono, altresì, requisiti di sicurezza specifici dettati dall'Allegato II al Decreto legislativo 54/2011.

Esso definisce le caratteristiche tecniche concernenti sei aspetti che contraddistinguono il giocattolo:

- proprietà fisico-meccaniche;
- infiammabilità;
- proprietà chimiche;
- proprietà elettriche;
- igiene;
- radioattività.

I requisiti che sono formulati nel citato allegato sono, evidentemente, destinati agli addetti ai lavori delle aziende produttrici, incaricati di fissare degli standard di produzione e del relativo controllo e, quindi, a un personale con specifica formazione tecnico-scientifica.

Ogni volta che gli organi di stampa propongono servizi giornalistici relativi alla sicurezza dei giocattoli, inevitabilmente si giunge al punto di citare la necessità che, sulle confezioni dei giocattoli ovvero, in determinati casi, sugli stessi prodotti, sia presente la marcatura Ce.

Effettivamente, prima dell'immissione sul mercato dei giocattoli, essi devono già recare la marcatura Ce,<sup>4</sup> applicata secondo le modalità indicate dal decreto.<sup>5</sup>

È importante chiarire che tale marcatura, la cui disciplina generale è prevista dall'art. 30 del Regolamento Ce 765/2008, rappresenta un presupposto di conformità, dei prodotti sui quali è apposto, alle normative che, come nel caso in oggetto, ne prevedono le caratteristiche qualitative obbligatorie.

Essa, difatti, dev'essere considerata il suggello della procedura di fabbricazione di un prodotto che, attraverso l'applicazione delle corrette metodologie produttive, ha portato un risultato assolutamente conforme alle normative comunitarie di competenza.

Il marchio Ce è un simbolo standardizzato per tutte le tipologie di prodotti sui quali ne è prevista l'applicazione, che deve ingenerare nel consumatore fiducia nel prodotto che sta acquistando, sapendo che esso è stato, in precedenza, adeguatamente verificato.

La sua presenza su di un giocattolo deve far, quindi, presumere che esso sia un prodotto sicuro per la salute del bambino.

Tuttavia, trattasi pur sempre di presunzione: difatti, l'intera procedura di verifica della conformità del prodotto è demandata, sostanzialmente, alle ap-

<sup>4</sup> Art. 5 comma 2° del D.Lgs. 54/2011 che descrive gli obblighi posti in capo all'importatore, facendo, anche, riferimento all'art. 3 commi 6° e 7°, che indicano quelli relativi al fabbricante.

<sup>5</sup> Art. 14 comma 4° del D.Lgs. 54/2011, con riferimento alle modalità di applicazione della marcatura Ce e delle altre indicazioni di conformità sui giocattoli.

posite procedure di controllo interne effettuate dal fabbricante e all'eventuale ulteriore riscontro affidato a laboratori privati, autorizzati dai competenti ministeri all'espletamento di procedure di certificazione dei prodotti e dei processi produttivi.

Ciò comporta il fatto che, laddove vengano effettuati dei controlli da parte delle autorità sui prodotti finiti e resi disponibili al pubblico, questi potrebbero concludersi con la mera verifica della presenza di una corretta marcatura Ce e delle ulteriori indicazioni e avvertenze sul prodotto, ma nulla toglie che il controllo, di solito laddove vi siano fondati elementi di sospetto o specifiche segnalazioni, si estenda in seno all'importatore o al fabbricante, per verificare l'effettivo rispetto delle idonee metodologie produttive e la conservazione della documentazione che le attesti.

In verità, è capitato che, pur in presenza di una lecita presunzione di conformità, si sia poi riscontrata alla base un'inidoneità del giocattolo all'utilizzo da parte di un bambino.

La marcatura Ce si rammenta essere un simbolo standardizzato: essa deve, infatti, rispettare le caratteristiche grafiche e le proporzioni previste dall'allegato II al Regolamento Ce 765/2008.

Quest'ultimo descrive graficamente le lettere C ed E all'interno di un piano bi-dimensionale graduato, un reticolo suddiviso in un numero predefinito di quadrati di ugual misura.

La regola aurea è: le dimensioni possono variare, senza mai essere inferiori a 5 mm nella loro dimensione verticale. Le proporzioni no.

Ma come può nascere un'allerta relativo alla sicurezza di un prodotto?

L'allarme, relativo a un prodotto fino a quel momento considerato sicuro o il cui *status* era sconosciuto, si genera frequentemente a seguito del verificarsi di un evento funesto, ovvero in conseguenza del danno arrecato dal prodotto a una persona, che viene poi registrato dalle autorità in seguito a denuncia da parte del danneggiato o agli accertamenti svolti, nei casi più gravi, dal personale rilevatore intervenuto sul luogo del misfatto.

In merito, lo scrivente ha avuto modo di constatare l'utilità di una banca dati comunitaria, dedicata alla raccolta di segnalazioni di allerta relative a prodotti individuati sui mercati, denominata Rapex.

Il Rapex, acronimo di *European rapid alert system for non food consumer products*, è un sistema di allerta rapido che consente alle competenti istituzioni degli Stati membri della Comunità europea, che abbiano rilevato la pericolosità di un determinato prodotto, non classificabile quale cibo o medicinale, di renderla pubblica, non solo allertando le equivalenti istituzioni degli altri Paesi dell'Unione europea, ma anche, direttamente, il consumatore (comunitario o meno che sia), essendo il sistema liberamente accessibile, per via telematica.<sup>6</sup>

L'operatività del sistema ha avuto inizio grazie alla specifica previsione della Direttiva 2001/95/Ce, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, recepita

<sup>6</sup> attraverso il link [http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex\\_archives\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm)

in Italia dal Decreto legislativo 206/2005, ovvero l'ormai noto Codice del consumo, con particolare riferimento al Titolo I della Parte IV rubricato, appunto, "Sicurezza dei prodotti".

La normativa prevede che, qualora le competenti istituzioni di un Paese membro accertino, con i mezzi idonei allo scopo, che un determinato prodotto presenti caratteristiche intrinseche che non corrispondono alle specifiche qualitative e quantitative dettate, per la categoria di appartenenza, dalle direttive e dai regolamenti comunitari, le stesse debbano segnalare - mediante formale notifica - il prodotto al Rapex, citando tutte le indicazioni idonee a identificare al meglio il prodotto, comprese le immagini, le motivazioni che sottendono alla pericolosità del prodotto e, in ogni caso, alla sua non conformità ai parametri comunitari, nonché le eventuali misure prese, eventualmente in accordo con il fabbricante o l'importatore del prodotto.

Le notifiche provenienti dai vari Paesi dell'Ue vengono così raccolte e pubblicate online con cadenza settimanale e, attraverso il motore di ricerca a cui si accede tramite il suddetto link, sono rese accessibili a chiunque, in lingua inglese.

È così possibile visionare per categoria, piuttosto che per denominazione del prodotto o codice merceologico, la lista dei relativi articoli segnalati alla banca dati sin dal 2005, nonché le foto e le notazioni relative al rischio accertato.

Se per un genitore è spesso difficile concepire un giocattolo quale fonte di pericolo per un bambino, forse lo è ancora di più considerare tale un capo di abbigliamento.

Eppure, l'invasione dei mercati da parte di vestiario proveniente dalle *factories* cinesi ha generato alcune criticità collegate alla composizione chimica e alle caratteristiche fisiche dei capi, soprattutto se destinati a soggetti particolarmente sensibili dal punto di vista fisico e allergologico.

Occorre premettere che, al contrario di quanto avviene per i giocattoli, non esiste una normativa specificamente dedicata alla categoria e, pertanto, nella produzione di capi di vestiario destinati a bambini devono essere rispettate le prescrizioni dettate da diverse normative comunitarie, relative a specifici aspetti dei prodotti.

Laddove non esistano specifiche direttive o regolamenti comunitari ovvero normative nazionali, bisognerà attenersi al principio generale dettato dalla già citata Direttiva 2001/95/Ce e ripreso dal Codice del consumo, secondo il quale i prodotti immessi in commercio devono essere sicuri.

A tal fine, in determinati casi, per qualificare un prodotto quale sicuro, è possibile verificarne la rispondenza tecnica ai principi contenuti in norme cosiddette "armonizzate" alla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

Tali norme enunciano procedure e metodologie di fabbricazione di un determinato prodotto, formulate da un consorzio di esperti dello specifico settore, le quali siano state esplicitamente dichiarate dalle istituzioni comunitarie "soluzioni ottimali" che occorre applicare per ottenere un prodotto inequivocabilmente sicuro.

L'applicazione di tali norme è, in teoria, facoltativo da parte dei produttori, ma non attenersi a esse significa sobbarcarsi il peso di dimostrare, in caso di contenzioso con gli organi deputati al controllo, che la procedura alternativa seguita abbia, comunque, condotto a un prodotto dalle caratteristiche non pregiudizievoli per il consumatore e che, quindi, possa definirsi sicuro.

Fra queste norme spiccano quelle elaborate dall'Uni, l'Ente nazionale italiano di unificazione, associazione privata senza fini di lucro, riconosciuta dallo Stato e dall'Ue, che raggruppa vari rappresentanti delle categorie di un determinato settore industriale e che, coordinandone l'azione, consente di arrivare all'emanazione di specifici documenti tecnici con le procedure ottimali necessarie a ottenere un prodotto dagli alti standard qualitativi.

Una volta verificata l'effettiva validità di tali norme, le istituzioni comunitarie possono dichiararle armonizzate alla Direttiva 2001/95/Ce, con gli effetti sopra citati.

Quella della sicurezza del vestiario per bambini, oltre a essere una tematica che si presta a essere analizzata con riferimento a molteplici aspetti normativi, ha un'ampia rilevanza socio-economica: difatti, nella fascia di consumatori caratterizzata da reddito medio-basso, l'acquisto di abbigliamento importato direttamente dalla Cina rappresenta sempre di più una consuetudine dettata dall'esigenza di far quadrare il bilancio familiare, dato il prezzo particolarmente conveniente di tali capi di vestiario.

Ciò è empiricamente verificabile, di riflesso, dalla constatazione della pressoché totale egemonia che il vestiario "made in China" ha conquistato nei mercati su pubblica via di tutta Italia, in rapida estensione anche presso le attività in sede fissa, laddove prevedano una gamma *low cost* accanto al campionario di marca.

A questo punto, è giunto il momento di entrare nello specifico, partendo da un significativo caso pratico, relativo a quello che ritengo essere il prodotto che meglio si presta allo scopo, avendo a disposizione un'ampia disponibilità documentale e, purtroppo, ancora una rilevante diffusione sui mercati, consentendo al lettore di verificare di persona quanto detto.

Il termine "*Puffer ball*" è la denominazione maggiormente utilizzata dai produttori cinesi di giocattoli per identificare uno yo-yo realizzato interamente in gomma e costituito da una componente sferica con un viso sorridente e, nella restante superficie, con numerosi aculei, tali da apparire simili a quelli di un porcospino.

A tale sfera è collegato un laccio elastico estensibile, che reca all'estremità un occhietto nel quale è possibile introdurre un dito. Inoltre, all'interno della sfera maggiore, ne è inserita un'ulteriore di dimensioni più ridotte, in plastica rigida, al cui interno sono presenti due led alimentati da pile a bottone, che le consentono di illuminarsi, una volta scossa.

Il giocattolo è disponibile in diverse colorazioni, ma finora, sempre in un'unica tinta in corrispondenza di ogni articolo.

Considerando l'irrilevanza dei diritti di proprietà industriale e intellettuale fra le preoccupazioni delle imprese del Paese del Dragone, alcuni produttori

fabbricano il medesimo giocattolo utilizzando altre denominazioni, quali “*fluffy ball*” o “*stretch ball*”, pur rimanendo “*puffer ball*” il nome più gettonato.

Abitualmente, questo prodotto è consegnato al consumatore finale in singole unità prive di alcun confezionamento da parte dell'importatore - trattandosi di articolo esclusivamente fabbricato nella Repubblica Popolare Cinese - e, pertanto, prive delle informazioni utili a identificare l'impresa responsabile dell'immissione in commercio, della marcatura Ce e delle altre avvertenze di sicurezza previste dalla normativa,<sup>7</sup> che dovrebbero essere quantomeno apposte su ogni etichetta fissata al singolo articolo.

All'ingrosso i prodotti vengono commercializzati stipati all'interno di confezioni in cartone, di assortimento variabile, caratterizzate dall'apposizione della denominazione scelta e da poche altre informazioni, ovviamente non conformi ai principi della normativa comunitaria.

Quali caratteristiche rendono il “*Puffer ball*” un giocattolo pericoloso?

Traducendo la notifica<sup>8</sup> inserita nel Rapex, nella 24ª settimana del 2007, il primo elemento di pericolo che viene segnalato in capo al “*Puffer ball*” è «*un grave rischio di soffocamento per strangolamento*».

Tale inquietante potenzialità del prodotto, come si evince da questa e da altre notifiche, nonché dalla lettura del parere espresso dall'Istituto superiore di sanità italiano,<sup>9</sup> è dovuta a due caratteristiche, entrambe relative al laccio elastico estensibile: la prima consiste nella capacità di quest'ultimo di allungarsi sino a raggiungere una lunghezza pari a diversi multipli di quella in fase di rilassamento, senza spezzarsi.

Ciò, potremmo dire, rende il laccio un'efficace “arma da strangolamento”, ancorché accidentale.

Immaginiamo, difatti, che un bambino, facendone un prevedibile uso improprio, inizi a compiere dei giri intorno al collo con il laccio: la lunghezza che quest'ultimo è in grado di raggiungere fa sì che lo stesso non riesca a ritornare in posizione iniziale e, quindi, a districarsi, una volta compiute diverse circonvoluzioni del collo, pur liberandone un'estremità.

La seconda caratteristica rende ancora più tragicamente efficiente tale impropria funzione del laccio.

Difatti, il composto polimerico utilizzato per fabbricare il giocattolo rende il laccio disteso particolarmente poroso, aumentandone quindi la capacità di attrito il che, ritornando alla situazione ipotizzata, limiterebbe ancora di più la possibilità di districarsi dalla morsa da parte del bambino.

Considerando queste caratteristiche e il sicuro stato di panico in cui verrebbe un bambino, privo della vigilanza di un adulto, che si rendesse conto di non riuscire più a liberarsi dalla morsa, si comprende il perché si parli di grave rischio di soffocamento.

<sup>7</sup> Vedasi nota n. 4.

<sup>8</sup> Notifica n. 576/07 del 2007 inserita su richiesta delle Autorità della Repubblica Slovacca.

<sup>9</sup> Nota diramata dall'Istituto superiore di sanità in risposta al quesito posto dal N.a.s. dei Carabinieri di Ancona, prot. n. 24776/Amp/ToA1 del 27.06.2007.

Le caratteristiche sinora indicate rappresentano un solo aspetto del giocattolo: quello fisico-meccanico.

Esistono anche dei profili di rischio legati alle caratteristiche chimiche del prodotto.

Tali profili sono stati prefigurati dalla suddetta notifica e da quelle successive pubblicate nel sistema e attengono, innanzitutto, all'alto tasso d'infiammabilità che il prodotto ha dimostrato possedere in caso di contatto diretto con una fiamma viva.

Il già citato allegato II al Decreto legislativo 54/2011, laddove chiarisce quali comportamenti deve presentare il prodotto in materia di infiammabilità, di fatto riafferma i principi precedentemente dettati da una norma Uni, ovvero la EN 71; questa specifica le caratteristiche tecniche ottimali che un giocattolo debba presentare per qualificarsi sicuro e, nella seconda parte (EN 71-2), considera, appunto, quelle relative all'infiammabilità.

Pertanto, con parallelismo fra le due norme, si chiarisce che un giocattolo deve essere costruito con materiali che consentano al prodotto, se non assolutamente di non prendere fuoco qualora a contatto diretto con una fiamma o con un'altra fonte di calore, quantomeno di presentare una bassa velocità di propagazione nel caso in cui bruci.

Ebbene, tornando alle "Puffer balls", è stato rilevato che, una volta messe a contatto con una fiamma, esse non solo hanno preso fuoco, ma il rogo si è sviluppato immediatamente, quindi producendo una fiamma che, fino a quando la combustione non si esaurisce, potrebbe diffondere la vampa a un'altra componente infiammabile, per esempio, i capelli di un bambino.

Le proprietà sin qui citate, legate a due aspetti diversi ma complementari del prodotto, rappresentano le caratteristiche ormai ampiamente accettate dalle omologhe istituzioni dei Paesi membri, quali idonee ad arrecare pregiudizio alla salute di un bambino, circostanza che conduce, conseguentemente, all'imposizione del divieto di commercializzazione agli importatori (se individuati).

Passando al vestiario, il consumatore medio, qualora decida di acquistare un nuovo capo di abbigliamento, probabilmente s'interrogherà se sceglierne uno "firmato" o comunque riportante un marchio noto, decidendo quindi di pagare una cifra maggiore in virtù della verosimile maggior qualità che sottende allo stesso, oppure se optare per prodotti più economici, senza prestare attenzione alla presenza di un qualsivoglia marchio ma, piuttosto, attenendosi esclusivamente all'estetica e alla funzionalità.

In realtà, ogni capo di vestiario, griffato o meno, deve riportare un'etichetta o un contrassegno che consenta al consumatore di conoscere di quali fibre sia composto e in quali percentuali, oltre alle indicazioni idonee a identificare il produttore/importatore, sul quale grava l'obbligo di adempiere a tali formalità.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Tali obblighi derivano dal combinato tra l'art. 8 del D.Lgs. 194/1999, che ha sostanzialmente sostituito la Legge 883/1973 in materia di etichettatura dei prodotti tessili, e l'art. 6 e segg. del D.Lgs. 206/2005 Codice del consumo, lad-

dove si prevede che ogni prodotto riporti, quale contenuto minimo, fra gli altri, indicazioni relative al «nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea».

Considerato ciò, come si presenta, solitamente, un capo di vestiario per bambini di “pura” produzione cinese e, quindi, non commissionato da un’impresa occidentale?

Solitamente su tali capi, magari dotati di un’estetica attraente, è applicato un contrassegno in cartoncino sul quale è riprodotto un marchio che, per l’impatto grafico e la denominazione accattivante, non ha meno *appeal* di un qualsiasi marchio registrato da un’impresa occidentale.

Questi marchi, in verità, sono tali per definizione, ma non risulta applicabile alcuna tutela legale su di essi, non essendo inseriti in alcuna banca dati contenente le registrazioni dei *trademarks*, sia essa italiana (Uibm), comunitaria (Oami) o internazionale (Wipo), con eccezione di qualche omonimia.

Il fatto che tali marchi non siano registrati non è una novità per l’industria cinese ma, pur non avendo sicuramente la capacità di attrarre il cliente per la qualità prospettata, rendono comunque il prodotto esteticamente più attraente, con un look più occidentale.

Non possiamo, quindi, contare sul marchio per risalire al produttore del capo, ma osservando le etichette interne, si ritrovano, solitamente, quelle che riportano la composizione tessile e l’importatore del prodotto: quest’ultima circostanza rappresenta già un’evoluzione rispetto al settore giocattoli, laddove tale informazione è ampiamente disattesa.

Si diceva che l’importatore è obbligato dalla normativa a esporre la composizione quantitativa e qualitativa dei tessuti che compongono il capo, con specifiche modalità e tolleranze<sup>11</sup> che, comunque, non consentono di stravolgerne la veritiera rappresentazione.

Tuttavia, sono state spesso rilevate difformità consistenti nella rilevazione di tessuti meno pregiati di quelli dichiarati - di solito fibre sintetiche al posto di fibre naturali - oppure, laddove effettivamente presenti, in percentuali notevolmente inferiori a quelle indicate.

È palese, pertanto, l’intento di valorizzare economicamente i capi in maniera fraudolenta, prospettando al consumatore caratteristiche qualitative e quantitative non conformi a quanto dichiarato, tramite l’etichettatura obbligatoria.<sup>12</sup>

Queste caratteristiche pregiudizievoli riguardano capi destinati a consumatori di ogni fascia d’età ma, con specifico riferimento al vestiario per bambini, frequentemente ci si imbatte in capi non conformi alle prescrizioni dettate dalla norma Uni En 14682, che è stata recentemente confermata dalla Commissione europea quale soddisfacente “l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/Ce per i rischi da essa coperti”,<sup>13</sup> nella versione aggiornata al mese di dicembre 2007.

Tali difformità, con specifico riferimento ad articoli di abbigliamento destinati alla fascia di età più sensibile (ovvero quella compresa tra 0 e 7 anni), si sostanziano in una o più caratteristiche costruttive fra quelle di seguito elen-

<sup>11</sup> Art. 4 e segg. del D.Lgs. 194/1999.

<sup>12</sup> Tale violazione di carattere penale è prevista e punita dall’art. 515 del Codice penale rubricato “Frode nell’esercizio del commercio”.

<sup>13</sup> Decisione della Commissione europea del 29 marzo 2011, n. 2011/196/Ue, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue del 30 marzo 2011, L. n. 82.



cate ed espressamente vietate dalla norma tecnica considerata, con particolare riferimento alla suddetta fascia di età:

- presenza di laccetti, corde funzionali o corde decorative inserite nei cappucci e nella zona prossima al collo;
- presenza di laccetti intorno al giro vita sporgenti più di 14 cm dal capo aperto-rilassato e più di 28 cm dal capo chiuso-tirato;
- assenza di un punto di fissaggio al vestito dei laccetti posti intorno al giro vita, equidistante dalle estremità degli stessi.<sup>14</sup>

Sono facilmente intuibili le ragioni che hanno condotto al bando di tali caratteristiche sentenziato dalla norma: innanzitutto, la presenza di laccetti e similari inseriti intorno al collo può costituire un potenziale rischio di strangolamento per il bambino e non credo sia difficile prospettare con quali modalità.

Con riferimento ai laccetti posti intorno alla vita, l'obiettivo della norma, sulla lunghezza è quello di evitare che possano trattenere il bambino in seguito al verificarsi di determinate circostanze: si pensi, per esempio, al bambino che, sceso da un autoveicolo, richiuda la portiera dietro di sé e non si accorga che il laccetto è rimasto chiuso all'interno.

La presenza di un punto di fissaggio equidistante si ricollega alla circostanza appena citata, poiché è finalizzato a evitare che un'estremità del laccetto diventi, involontariamente, più lunga, sfilandosi in una direzione.

È bene ricordare che una norma tecnica, che nella sua formulazione si fonda sul *know-how* acquisito da un gruppo di esperti, deriva dalla necessità di fornire una risposta a problematiche emerse in seguito al verificarsi di determinate casistiche reali, rilevate e raccolte da apposite organizzazioni operanti in seno a istituzioni pubbliche ed enti privati.

Oltre alle suddette difformità, se ne potrebbero considerare altre, per esempio, citando un'ulteriore norma Uni, la En 14878:2008, inerente il "Comportamento al fuoco dell'abbigliamento notturno dei bambini", che chiarisce un ulteriore aspetto tecnico legato al tema dell'inflammabilità dei tessuti.

E ancora, si potrebbero considerare le risultanze emerse in seguito all'analisi delle sostanze utilizzate dalle *factories* cinesi per tingere gli abiti: nel 2010, in provincia di Roma, sono stati rinvenuti ampi magazzini, che facevano capo a un'impresa di import-export gestita da cittadini di origine cinese, all'interno dei quali erano stoccate (sarebbe meglio dire accatastate) tonnellate di abiti, che, a una successiva analisi, sono risultati presentare alte percentuali di cromo esavalente, sostanza giudicata potenzialmente cancerogena, per via cutanea, da autorevoli enti di studio.<sup>15</sup>

In conclusione, si vuole ribadire come un prodotto che, per sua natura, si configura quale essenziale e, pertanto, di uso quotidiano, possa nascondere dei pericoli di difficile percezione per il consumatore medio.

<sup>14</sup> Punti 3.2 e 3.4 della norma Uni En 14682:2007.

<sup>15</sup> Si confrontino le notifiche pubblicate all'interno del sito del ministero della Salute, sezione "Sicurezza chimi-

ca", inserendo nel motore di ricerca ivi presente i seguenti riferimenti: anno "2010", tipologia notifica "allarme consumatori", categoria prodotti "abbigliamento".